

ALLEGATO D

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE MISURE ANALITICHE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose di esercizio.
- I valori in concentrazione vanno riferiti al volume dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa).
- I valori limite di emissione ed il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente indicato in Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.n.152/2006, del tenore volumetrico di vapor acqueo.
- Salvo quanto diversamente indicato negli Allegati A e B al presente decreto il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.
- Per la quantificazione del numero dei campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n.158/88.
- Ad ogni serie di misure effettuate, devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, indicando quindi anche il tempo di prelievo di ogni singolo campionamento, specificando inoltre la tipologia e la quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.
- Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione specifici in Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.n.152/2006, gli appositi valori limite fanno riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico ed aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.
- Qualora ad un unico punto convogliano emissioni derivanti da più fasi lavorative effettuate in momenti diversi, il campionamento delle emissioni deve essere effettuato per ogni singola fase emissiva.

METODI ANALITICI PER LA DETERMINAZIONE DI INQUINANTI IN FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI

Le norme per la caratterizzazione del flusso gassoso sono le seguenti:

Portata	(manuale)	UNI 10169 (2001)
Umidità	(manuale) (manuale)	UNI 10169 (punto 10.2) UNI EN 14790 (2006)
Ossigeno	(strumentale)	UNI EN 14789 (2006)

Altre norme:

Sezioni di prelievo		UNI EN 15259 (2008)
---------------------	--	---------------------

Gli Inquinanti e relative norme per i quali è richiesto il controllo dell'isocinetismo sono i seguenti:

Polveri	(manuale)	UNI EN 13284-1 (2003)
Acido Cloridrico	(manuale)	UNI EN 1911-1,2 e 3 (2000)
Metalli	(manuale)	UNI EN 14385 (2004)
Silice cristallina	(manuale)	UNI 10568 (1997)
Diossido di zolfo	(manuale)	UNI EN 14791 (2006)

Gli inquinanti e le relative norme per i quali non è richiesto il controllo dell'isocinetismo sono i seguenti:

Composti Organici Volatili (singoli composti)	(manuale)	UNI EN 13649 (2002)
Composti Organici Volatili (come Carbonio Organico Totale - COT) - FID	(strumentale)	UNI EN 12619 (2002) per $COV < 20 \text{ mg/m}^3$ UNI EN 13526 (2002) per $COV \geq 20 \text{ mg/m}^3$
Acido Cloridrico	(manuale)	UNI EN 1911-1,2 e 3 (2000) nel caso in cui il flusso gassoso sia esente da goccioline di vapore

Composti Inorganici del cloro e del fluoro sotto forma di gas o vapore	(manuale)	Allegato 2 del D.M. 25.08.2000
Diossido di zolfo	(strumentale) (manuale)	UNI 10393 (1995) UNI EN 14791 (2006) nel caso in cui il flusso gassoso sia esente da goccioline di vapore
Ossidi di zolfo	(manuale)	Allegato 1 del D.M. 25.08.2000
Ossidi di azoto	(strumentale) (strumentale) (manuale)	UNI 10878 (2000) UNI EN 14792 (2006) Allegato 1 del D.M. 25.08.2000
Monossido di carbonio	(strumentale)	UNI EN 15058 (2006)
Acido Fosforico		NIOSH 7903

Per altri parametri specifici si può fare riferimento ai metodi esistenti nel campo del monitoraggio degli inquinanti in ambiente di lavoro (NIOSH, OSHA ecc.) adattabili, nella maggioranza dei casi, anche alle emissioni in atmosfera e nei quali, ovviamente, non viene previsto il controllo delle condizioni isocinetiche. I più frequenti sono:

Formaldeide	NIOSH 2016, 3500
Aldeidi (screening)	NIOSH 2539
Isocianati	OSHA 42
Ammine alifatiche	NIOSH 2010
Ammine aromatiche	NIOSH 2002
Cromo VI	NIOSH 7600, 7604-OSHA ID 215
Fenolo e cresoli	NIOSH 2546 -OSHA 32

ACCESSIBILITA' AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO E MISURA

Le prese per misure e campionamenti, il posizionamento delle stesse e le caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e delle scale di accesso, devono essere conformi a quanto indicato nel documento A.R.P.A.V. - Provincia di Treviso dal titolo: "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso - www.provincia.treviso.it - Servizio Ecologia ed Ambiente - Area Tutela della Qualità dell'Aria Energia - Pubblicazioni.

IDONEITA' DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI

Per il rispetto dei limiti prescritti alle emissioni in atmosfera relativi al parametro polveri, generate sia dalle varie lavorazioni citate negli allegati tecnici C, che dalle operazioni di stoccaggio materie prime e/o polverulente in silos, si ritengono idonei i seguenti impianti di abbattimento:

- Filtro a maniche o a tasche
- Filtro a cartucce
- Precipitatore elettrostatico
- A coalescenza
- Scrubber ad umido.

In presenza di polveri di overspray si considerano idonei i sistemi di depolverazione dotati di filtri a secco e/o ad umido.

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI

L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale al quale sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione.

Le operazioni di manutenzione, parziale o totale degli impianti di trattamento, devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione.

Le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati.

Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento dovrà essere documentata mediante registrazione degli interventi effettuati.

Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata dell'esercizio degli impianti industriali ad essi collegati.

Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti tecnologici ad essi collegati.